



Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

Atto n° 137 del 26/09/2018

OGGETTO :

COMUNE DI BASTIGLIA. VARIANTE AL PSC ADOTTATA CON DCC N. 47 DEL 19/12/2017 E VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DCC N. 48 DEL 19/12/2017, AI SENSI ART. 4 COMMA 4 LR 24/2017. RISERVE AI SENSI DEGLI ART. 32, 33 E 34 L.R. N. 20/2000, VALSAT AI SENSI ART. 5 LR. 20/2000.

Il Piano Strutturale Comunale del Comune di Bastiglia è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 03/04/2014, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (R.U.E.) è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 03/04/2014.

La Conferenza di Pianificazione per la formazione della Variante al PSC è stata aperta il 12/09/2017 e chiusa in data 16/11/2017. L'Accordo di pianificazione è stato sottoscritto dalla Provincia in data 04/12/2017 e dal Comune di Bastiglia in data 07/12/2017.

Il Comune di Bastiglia ha proceduto alla adozione della Variante al PSC con delibera n. 47 del 19/12/2017 e la Variante al RUE è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 19/12/2017. Gli elaborati di Variante sono stati trasmessi alla Provincia con nota prot. 255 del 10/01/2018 ai fini istruttori. L'Amministrazione Provinciale li ha assunti agli atti con prot. 1085 del 11/01/2018.

Si dà atto che la procedura di approvazione delle Varianti al PSC, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della LR 24/2017, è ancora disciplinata dall'art. 32 della L.R.20/2000, e la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale rispetto agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni ed integrazioni.

In merito alla valutazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, si richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale di cui all'art 5 della L.R. 20/2000 ed ai Decreti legislativi nn. 152/2006 e 4/2008 e la L.R. 9/2008, nonché quelle relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 19/2008.

Si richiamano altresì gli atti di organizzazione interna dell'Ente in materia di gestione delle funzioni trasferite in materia urbanistica di cui alla

- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 715 del 23 ottobre 1995 “*Prima definizione procedure istruttorie P.R.G. e varianti dopo l'emanazione della LR 6/1995*”;
- Direttiva del Presidente n.3097 del 14 gennaio 2002 “*Partecipazione della Provincia alla Conferenza di Pianificazione per la formazione dei Piani Strutturali Comunali di cui alla LR 20/2000 Principi organizzativi e modalità di lavoro*”;
- Deliberazione di Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “*Valutazione Strumenti Urbanistici Comunali. Aggiornamento gestione procedimenti VAS e*

Verifica di Assoggettabilità di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni e integrazioni”.

Il Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica con prot. n. 35503 del 25/09/2018 ha eseguito l'istruttoria tecnica sugli elaborati della Variante al Piano Strutturale e variante al RUE adottati dal Comune di Bastiglia.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

- 1) di sollevare Riserve, ai sensi dell'art. 4 LR 24/2017 e degli art. 32/33/34 della L.R. n. 20/2000, alla variante al Piano Strutturale Comunale e variante al RUE adottate del Comune di Bastiglia con deliberazione consiliare n. 47 del 19/12/2018 e deliberazione consiliare n. 48 del 19/12/2018; approvando l'istruttoria tecnica prot. n. 35503 del 25/09/2018, allegata al presente atto e che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di fare proprio il parere in ordine alla Valutazione Ambientale della sopracitata Variante al PSC/RUE con riguardo all'art. 5 della L.R. 20/2000 ed all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 (VAS) contenuto nell'istruttoria tecnica sopra approvata;
- 3) di inviare il presente atto al Comune di Bastiglia, alla Regione Emilia Romagna, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'ASL di Castelfranco Emilia-Servizio Igiene Pubblica.

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO

Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li _____

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA
prot. n. 35503 del 25/09/2018 class. 07.05.05 fasc. 2501

COMUNE DI BASTIGLIA. Variante al PSC adottata con DCC n. 47 del 19/12/2017 e Variante al RUE adottata con DCC n. 48 del 19/12/2017, ai sensi art. 4 comma 4 LR 24/2017. RISERVE ai sensi degli art. 32, 33 e 34 L.R. n. 20/2000, VALSAT ai sensi art. 5 LR. 20/2000.

PREMESSE

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Bastiglia, elaborato ai sensi dell'art. 28 della LR 20/2000, è stato approvato con DCC n. 3 del 03/04/2014. Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) è stato approvato con DCC n. 4 del 03/04/2014.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 02/08/2017 e Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 26/10/2017, il Comune di Bastiglia ha approvato il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo e la VALSAT (valutazione preliminare di sostenibilità ambientale) per la redazione della Variante 2017 al PSC/RUE vigente, ai sensi dell'art. 32 della LR 20/2000.

Con comunicazione prot. 6374 del 08/07/2017 acquisita con prot. 31612 del 09/08/2017 stata indetta dal Sindaco del Comune di Bastiglia, la Conferenza di Pianificazione con le finalità disposte dalla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. La Conferenza di Pianificazione è stata aperta il 12/09/2017, ed in quella sede si è preso atto dei contenuti della Variante al PSC, in relazione alle aree a diversa pericolosità/criticità idraulica individuate a partire dagli approfondimenti delle aree definite nella tavola 1.1 del PSC vigente e ad alcune porzioni circoscritte del territorio comunale. Con comunicazione prot. 8226 del 26/10/2017 acquisita con prot. 41314 del 27/10/2017 è stata convocata la Conferenza di Pianificazione conclusiva per il giorno 16/11/2017, al termine della quale gli enti partecipanti hanno condiviso le determinazioni finali contenute nel verbale e negli atti allegati. La Provincia di Modena, in particolare, ha espresso le proprie determinazioni finali con parere prot. n. 42903 del 09/11/2017.

Con Deliberazione di Consiglio Provinciale di Modena n.102 del 27/11/2017 e con Delibera Consiglio Comunale di Bastiglia n.39 del 28/11/2017 è stato approvato l'Accordo di Pianificazione ai sensi del comma 7 dell'Art.14 della L.R.20/2000 per la formazione della variante al PSC. L'Accordo è stato sottoscritto digitalmente dalla Provincia il 04/12/2017 e dal Comune il 07/12/2017.

La Variante al PSC del Comune di Bastiglia è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 19 dicembre 2017. La Variante al RUE è stata adottata con atto del Consiglio Comunale n. 48 del 19 dicembre 2017.

Si dà atto che:

- il Comune di Bastiglia, nella sua qualità di Autorità procedente, con comunicazione prot. 255 del 10/01/2018 acquisita con prot. 1085 del 11/01/2018, ha trasmesso alla Provincia di Modena, quale Autorità competente, copia della Variante adottata, completa della documentazione per la effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica. Dell'avvenuta adozione è stato dato avviso anche sul sito web della Provincia con pubblicazione n.7 del 05/01/2018.

Ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve di conformità al Piano Strutturale Comunale rispetto agli strumenti della pianificazione provinciale e regionale, qualora essi abbiano rilevanza rispetto al territorio comunale e limitatamente agli ambiti delle materie di pertinenza dei piani stessi e delle loro successive modificazioni e integrazioni. Sempre ai sensi del comma 7 dell'Art.32 della L.R.20/2000 la Provincia può sollevare riserve al Piano Strutturale Comunale in merito alle determinazioni assunte in sede di accordo di Pianificazione.

Pareri e osservazioni

Ai fini della valutazione del Piano sono pervenuti i seguenti pareri:

- il parere ARPAE prot. 13699 del 09/07/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 25899 del 10/07/2018; (ALLEGATO 1)
- il parere ATERSIR prot. 2149 del 26/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 11229 del 27/03/2018 (ALLEGATO 2) che richiama i pareri AIMAG prot.2130 del 12/03/2018 e prot. 229 del 11/01/2013.

Sono inoltre state trasmesse alla Provincia con comunicazione prot. 6787 del 09/08/2018 acquisita agli atti provinciali con prot. 30258 del 09/08/2018, le osservazioni pervenute al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico Edilizio. Risultano pertanto pervenute n. 10 osservazioni. Il Comune ha trasmesso inoltre con la medesima comunicazione i pareri pervenuti da ARPAE, AUSL (prot. comunale 6673 del 04/08/2018 - ALLEGATO 3), ATERSIR, AIMAG. In allegato a detta comunicazione veniva inoltrata versione aggiornata della Tav. dei vincoli PSC 1.1 rischio idraulico aggiornata alle proposte di controdeduzioni, soprattutto a quelle presentate dallo stesso Comune di Bastiglia.

Successivamente l'Amministrazione comunale ha inviato una Relazione tecnica "*Variante al PSC e al RUE di Bastiglia – Aspetti conoscitivi finalizzati ad introdurre nel PSC e nel RUE disposizioni cartografiche e normative per la riduzione dell'esposizione al rischio idraulico*", prot.7550 del 14/09/2018, assunta agli atti della Provincia di Modena con nota prot.34344 del 17/09/2018, che costituisce valutazione di sostenibilità e motivazione delle modifiche apportate.

Informalmente, in data 07/08/2018 venivano trasmessi i materiali (proposte di NTA PSC e RUE) relativamente al rischio idraulico, modificate in controdeduzione e relativi alle nuove perimetrazioni delle Zone A/B/C/D.

Contenuti del piano

Il complesso del piano variato nelle sue componenti di variante al PSC ed al RUE, è intervenuto, in adozione, sui seguenti elementi specifici:

- adeguamento cartografico e normativo del PSC al piano di gestione rischio alluvioni del distretto del Po (PGRA);
- adeguamento normativo con recepimento della CLS (condizione limite per l'emergenza);
- adeguamento al piano aria integrato regionale (PAIR 2020) ;
- adeguamento normativo alle disposizioni della LR. n. 12/2017 e alla LR n. 23/2004
- modifiche cartografiche e normative specifiche:
- porzione di ambito consolidato AUC ad est dell'area scolastica COL-B di via stazione (scuola elementare G. Mazzini)
- ambito AN.3: nuova classificazione come ambito urbano consolidato disciplinato dal RUE
- ambiti AR.q: modifica indici perequativi per agevolare l'insediamento di nuove attività
- edifici incongrui: possibilità di aumento della capacità edificatoria assegnata a seguito di demolizione
- correzione di errori materiali e integrazioni

Di tali elementi quello particolarmente pregante è quello relativo all'approfondimento del tema gestione rischio idraulico che è stato oggetto di approfondite riflessioni sia in sede di conferenza di pianificazione che di incontri tecnici specifici.

In particolare risulta importante premettere che, come la stessa normativa adottata esplicita (NTA PSC art. 2.2), scopo della Variante è:

*"Ai fini dell'applicazione delle direttive e degli indirizzi di cui ai seguenti commi, nella tav. 1.1 del PSC come modificata dalla Variante 2017 (Tav. dei Vincoli VAR-PSC. 1.1) viene rappresentato il limite delle aree soggette a criticità idraulica come modificato a seguito degli approfondimenti condotti ad integrazione e aggiornamento del Quadro Conoscitivo del PSC. Il diverso grado di criticità idraulica è definito per effetto della morfologia del suolo e della velocità dell'acqua in caso di evento alluvionale. **Entro tali ambiti il PSC persegue la riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio**, fermo restando che la riduzione delle condizioni di rischio generate da eventi a bassa probabilità di inondazione e l'obiettivo di garantire un grado di sicurezza accettabile alla popolazione sono affidati alla predisposizione di programmi di prevenzione e protezione civile ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i..*

Dati per noti i concetti, ed i nessi causali che legano tra di loro: di pericolosità, vulnerabilità e rischio¹, riassumibili nella nota espressione:

Rischio = Pericolosità x Esposizione x Vulnerabilità

se ne deve concludere che lo scopo principale della presente variante al PSC/RUE dovrebbe essere quello di individuare, in ragione delle caratteristiche antropiche/fisico/idrauliche del territorio, e della pericolosità nota; quali azioni siano da attuarsi, nell'ordinaria attività di pianificazione urbanistica ed edilizia, al fine di ridurre il rischio per la popolazione (e le cose) agendosi, principalmente, con la pianificazione sull'esposizione e con l'edilizia sulla riduzione della vulnerabilità; non potendosi urbanisticamente ridurre la pericolosità.

L'azione posta in atto dal Comune di Bastiglia ha quindi avuto il duplice scopo di definire, attraverso l'approfondimento richiesto dal PTCP, quale sia il livello di pericolosità idraulica che interessa il territorio comunale, in ragione della presenza degli esistenti corsi d'acqua: i fiumi Secchia e Panaro, i canali Naviglio e Levata e delle altre strutture idrauliche gestite dai consorzi di bonifica. In relazione a questo accertamento della pericolosità si è quindi proceduto, normativamente, ad individuare le azioni che risultano opportune per ridurre la

¹ Valutazione speditiva del rischio: il **rischio totale R** è dato dal prodotto dei seguenti fattori: **P** (pericolosità o probabilità di accadimento dell'evento calamitoso); **E** (il valore degli elementi a rischio); **V** (vulnerabilità degli elementi a rischio).

vulnerabilità dei territori interessati e per garantire alla popolazione ed al territorio una reale riduzione del rischio. Tale operazione è stata fatta in primis producendo la Carta di piano: Tavola dei vincoli Var-PSC 1.1 Rischio idraulico che ha individuato i diversi livelli di pericolosità da associarsi ai territori in ragione degli eventi ipotizzabili e della loro natura: velocità delle acque, profondità degli accumuli di acqua ipotizzabili, ecc.. Sulla base di tali premesse si sono normativamente individuate quali siano le azioni da porre in campo, nel corso della gestione dello sviluppo del territorio e nella realizzazione delle attività edilizie per ridurre la vulnerabilità o almeno non incrementare il livello di rischio.

Scopo principale della Variante è quindi quello di incrementare o almeno non ridurre la sicurezza dei territori interessati e delle popolazioni in esse residenti, ed a questo principio ci si è attenuti nel redigere la presente istruttoria.

Tutto ciò premesso

si formulano i seguenti pareri

<i>RISERVE ai sensi dell'art. 32 LR 20/2000</i>
--

La variante al PSC/RUE, a seguito degli approfondimenti effettuati sulle caratteristiche fisico/idrauliche del territorio, con la Tav. dei vincoli Var-PSC 1.1 Rischio idraulico individua sull'intero territorio comunale Aree critiche in ragione di due diversi aspetti di pericolosità: "eccesso di velocità" (aree A) e "eccesso di profondità" (aree B, C, D).

In ragione di tali criticità l' Art.2.2 "Aree soggette a criticità idraulica" delle NTA del PSC detta specifiche norme per ognuna di esse. In parallelo procede l' Art. 4.4.2 "Misure finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rischio idraulico" del RUE.

Deve inoltre osservarsi che il Comune di Bastiglia, a seguito della pubblicazione del piano ha provveduto con osservazioni d'ufficio a proporre modifiche al PSC/RUE trasmettendo, oltre al complesso delle osservazioni pervenute anche dai privati, la documentazione modificata (prot. n. 30258 del 09/08/2018 e prot. 34344 del 17/09/2018) e proposta di controdeduzione delle osservazioni.

Nel seguito quindi ci si esprimerà sia in relazione agli atti adottati che in relazione alle modifiche proposte agli stessi.

Tav. dei vincoli Var-PSC 1.1 Rischio idraulico.

Nel merito della versione adottata della suddetta tavola non si ritiene di dover sollevare rilievi.

A seguito dell'osservazione d'ufficio l'elaborato è stato modificato approfondendo le delimitazioni delle aree critiche A,B,C,D.

La principale di tali modifiche ha riguardato la ripermimetrazione della zona A (Aree critiche per eccesso di velocità) relativa al Cavo Levata, per la quale si proponeva l'eliminazione e che invece è stata ridimensionata "mantenendo comunque fasce di rispetto di limitata ampiezza che tengano conto del suo funzionamento di vettore delle acque esondate dai fiumi Secchia e Panaro".

Si prende atto.

Si è inoltre proceduto ad uno spacchettamento della zona A precedentemente adottata in due zone A1 (riguardanti i fiumi Secchia e Panaro) ed A2 (Canale Naviglio e Cavo Levata). Relativamente a tale modifica non si ritrovano in atti motivazioni a supporto e neppure valutazioni di sostenibilità.

Lo spacchettamento ha prodotto la modifica delle NTA del PSC (art. 2.2), che in adozione era la seguente:

*" ... Nelle aree perimetrate nella tav. VAR-PSC.1.1 come **“A” a maggiore criticità/pericolosità** (“aree critiche per eccesso di velocità”) non sono ammissibili incrementi del carico insediativo, produttivo e infrastrutturale. In sede di POC o di altro strumento negoziale previsto dalla legislazione vigente è possibile definire accordi e incentivi finalizzati alla riduzione dell’esposizione al rischio, che potranno prevedere il trasferimento di sedi di attività economiche (e l’adeguamento delle sedi esistenti) e di edifici residenziali, allo scopo di conseguire la riduzione del danno atteso anche nel caso di eventi eccezionali."*

e nella versione modificata è:

*" ... Nelle aree perimetrate nella tav. 1.1 come **“A1” e “A2” a maggiore criticità/pericolosità** (“aree critiche per eccesso di velocità”) non sono ammissibili incrementi del carico insediativo, produttivo e infrastrutturale. In sede di POC o di altro strumento negoziale previsto dalla legislazione vigente è possibile definire accordi e incentivi finalizzati alla riduzione dell’esposizione al rischio, che potranno prevedere il trasferimento di sedi di attività economiche (e l’adeguamento delle sedi esistenti) e di edifici residenziali, allo scopo di conseguire la riduzione del danno atteso anche nel caso di eventi eccezionali."*

Si deve evidenziare che, tolta la individuazione della zona A e delle zone A1/A2, la norma è identica e, per come espressa², si limita a assicurare il non incremento del rischio, invece di realizzare la riduzione che il piano si pone come obiettivo.

² (è possibile definire accordi ... che potranno prevedere invece di un migliore si devono definire accordi ... che prevedano)

1. **Deve osservarsi pertanto che la proposta di modificare l'adottata individuazione della Zona A nelle tavole del PSC in due Zone A1 ed A2 appare non motivata, priva di valutazione ambientale e non coerente con le finalità che la Variante al PSC/RUE si propone, soprattutto per i riflessi che ha nelle normative di RUE proposte in modifica e di cui si dirà nel seguito. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata dell'unica zona A.**

Per quanto attinente le disposizioni del RUE deve evidenziarsi quanto segue.

Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone A recita:

"... Negli edifici esistenti entro le "aree a maggiore criticità/pericolosità" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. A, non sono ammessi incrementi del carico insediativo (residenziale, produttivo e infrastrutturale). Pertanto non sono ammessi interventi di nuova costruzione, se non previa demolizione di edifici esistenti e nuova costruzione a parità di volume, ed il recupero di edifici esistenti o la sostituzione non può dar luogo ad un numero di alloggi superiore a quello esistente all'atto dell'adozione della Variante 2017 al PSC."

Deve evidenziarsi che, mentre la norma sovraordinata del PSC, prescrive che *"nella aree perimetrate ... come A non sono ammessi incrementi del carico insediativo"* il RUE fa tale riferimento agli *"edifici esistenti"* dettagliando quindi in merito ad interventi di nuova costruzione, recupero ecc. Tale norma appare quindi scarsamente coerente con il dettato chiaro del PSC che è comprensivo di tutte le ipotesi dettagliate nel RUE.

D'altra parte deve osservarsi che la prescrizione del PSC (no aumento carico insediativo) equivale a dire che sull'esistente (qualora non si voglia raggiungere la riduzione della vulnerabilità) sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia senza cambi di destinazione d'uso e con mantenimento di SU, SC, e Volume (ovvero il mantenimento del carico insediativo esistente).

Il RUE proposto in modifica, per le Zone A1/A2 recita:

"... Entro le "aree a maggiore criticità/pericolosità" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. A1 (Secchia, Panaro): negli edifici esistenti non sono ammessi incrementi del carico insediativo (residenziale, produttivo e infrastrutturale). Non sono inoltre ammessi interventi di nuova costruzione, se non previa demolizione di edifici esistenti e nuova costruzione a parità di volume, ed il recupero di edifici esistenti o la sostituzione non può dar luogo ad un numero di alloggi né ad una Su superiori a quelli esistenti all'atto dell'adozione della Variante 2017 al PSC."

3. Entro le "aree a maggiore criticità/pericolosità" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. A2 (Naviglio, Cavo Levata): negli edifici esistenti non sono ammessi interventi di ampliamento né di nuova costruzione se non previa demolizione di edifici esistenti e nuova costruzione a parità di volume."

Come immediatamente evidente mentre la normativa per la zona A1 è identica a quella della precedente Zona A, per le Zone A2 sparisce la prescrizione del non aumento del carico insediativo, così definendosi una norma di RUE non coerente con il PSC sovraordinato.

2. **Deve pertanto osservarsi che, per quanto attiene la versione del RUE adottata, per quanto inerente le Zone A, questa appaia da conformare alle prescrizioni del PSC adottato mantenendosi in entrambi i casi le medesime prescrizioni che, sia per quanto inerente il territorio che gli edifici "non sono ammessi incrementi del carico insediativo (residenziale, produttivo e infrastrutturale)".**
3. **Per quanto attiene la versione del RUE proposta in controdeduzione e quindi con spaccettamento nelle zone A1/A2, relativamente alla quale si è già rilevato nella precedente osservazione al PSC non essere coerentemente motivata e valutata; si rileva la sua incoerenza con la norma del PSC sovraordinato e delle sue finalità. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.**

Il PSC adottato, art. 2.2, per quanto inerente le Zone B recita:

Nelle aree depresse ad elevata criticità/pericolosità idraulica perimetrate nella tav. VARPSC. 1.1 come "B" (con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli maggiori di 2 m.), è prescritta l'esclusione di qualsiasi ipotesi di nuovi ambiti per i nuovi insediamenti come definiti dalla L.R. n.20/2000; le porzioni di ambiti di PSC ricadenti entro tali perimetri sono inedificabili.

Ai fini della riduzione dell'esposizione al rischio, il RUE e il POC prevedono specifiche norme – anche in deroga alle altre disposizioni degli strumenti urbanistici comunali - finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti, quali:

- possibilità di realizzare un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno attraverso una modifica della morfologia (fino a + 50 cm. dal p.c.);*
- obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (fino a + 150 cm. rispetto all'originario piano di campagna), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili*
- possibilità, negli interventi di nuova costruzione, di utilizzare incentivi volumetrici se si introducono ulteriori misure di sicurezza (definite dalla norma di RUE o di POC) rispetto a quanto prescritto come obbligatorio;*
- incentivi definiti dal RUE (premialità volumetriche ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 20/2000) per introdurre attraverso interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia modifiche agli edifici esistenti finalizzate all'eliminazione di situazioni di pericolosità e all'introduzione di accorgimenti per la messa in sicurezza dell'edificio;*
- divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati nei fabbricati di nuova costruzione;*

- previsione di scale (interne o esterne) di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati.

Deve rilevarsi immediatamente l'incoerenza tra l'esclusione di ogni ipotesi di ambiti per nuovi insediamenti ed il mantenimento di quelli già presenti (ambito AN1), ancorchè per le porzioni di essi interessate dalla zona B, così come per le porzioni di qualsiasi altro ambito, si preveda la inedificabilità.

Si rileva inoltre che non appare chiaro il riferimento alla *"deroga alle altre disposizioni degli strumenti urbanistici comunali"* che, ai fini della *"riduzione dell'esposizione al rischio"* il RUE/POC potrebbero introdurre per realizzare *"la riduzione della pericolosità per gli utenti"*. Non appare infatti coerente con le disposizioni di legge vigenti che un piano contemporaneamente definisca prescrizioni e consenta deroghe alle medesime, anche attraverso l'uso di strumenti subordinati.

La norma infatti prosegue definendo alcuni obblighi di carattere prevalentemente edilizio ed alcune possibilità. Tra queste appaiono incoerenti con la finalità della riduzione all'esposizione al rischio, che è l'obiettivo principale della variante al PSC/RUE:

la "possibilità, negli interventi di nuova costruzione, di utilizzare incentivi volumetrici se si introducono ulteriori misure di sicurezza (definite dalla norma di RUE o di POC) rispetto a quanto prescritto come obbligatorio"

e gli "incentivi definiti dal RUE (premialità volumetriche ai sensi dell'art. 7-ter della L.R. 20/2000) per introdurre attraverso interventi di ampliamento e/o di ristrutturazione edilizia modifiche agli edifici esistenti finalizzate all'eliminazione di situazioni di pericolosità e all'introduzione di accorgimenti per la messa in sicurezza dell'edifici".

Appare inoltre non coerente l'introduzione di un obbligo di sopraelevare il primo livello *"fino a + 150 cm"* senza che venga definita la quota minima che sostanzia l'obbligo stesso (obbligo che, ad esempio, è coerentemente definito per le zone C/D in + 100 cm).

Si evidenzia inoltre che il PSC non presenta indicazioni per il recupero dell'esistente, anche con cambio di destinazione d'uso. Intervento che, considerando il livello di rischio (permanenza d'acqua a livello anche superiore a 2 m) appare del tutto inopportuno anche solo per la realizzazione di incrementi del carico insediativo produttivo ed infrastrutturale, considerando che anche consentendolo solo con il recupero dell'esistente a quote superiori ai 2 metri, si realizzerebbe comunque un incremento della vulnerabilità.

4. Si definiscono così, impropriamente, norme del PSC che consentono sia

nuove costruzioni sia incentivi volumetrici su esistente, aggirando una prescrizione del PSC (quanto prescritto come obbligatorio, ovvero l'inedificabilità) attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica. Ancora una volta tali disposizioni normative sono incoerenti sia con la finalità della presente variante al PSC/RUE che con le leggi vigenti. Si prescrive lo stralcio delle norme sopra richiamate.

- 5. Si dovranno definire norme di PSC coerenti con la finalità del piano in relazione al tema del recupero edilizio ed al cambio di destinazione d'uso nell'ottica del non incremento del carico insediativo.**
- 6. dovranno definirsi sia la quota minima di sopraelevazione (+ 150 cm) che, eventualmente una quota massima. Le indicazioni dovranno essere coerenti nel PSC e nel RUE.**

La versione della norma del PSC per le Zone B proposta in controdeduzione interviene ulteriormente su uno degli obblighi modificandolo come segue:

"obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (fino a + 150 cm. rispetto all'originario piano di campagna), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili; in caso di impossibilità il RUE prevede modalità alternative con l'applicazione di soluzioni tecniche idonee ad assicurare la riduzione dell'esposizione al rischio idraulico"

- 7. Nel merito tale modifica replica quanto sopra osservato e, di nuovo, si definiscono, impropriamente, norme del PSC che consentono di derogare al PSC stesso, attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi delle precedenti riserve.**

Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone B recita:

Negli edifici esistenti e di nuovo insediamento entro le "aree depresse ad elevata criticità/pericolosità idraulica" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. B, gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono applicare le seguenti disposizioni:

- a) Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione*
- b) Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 100 e 150 cm), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili*

c) *Possibilità di realizzare un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno (fino a 50 cm. dal piano campagna originario) attraverso una modifica della morfologia.*

d) *Obbligo di prevedere negli interventi di NC e di RE con integrale demolizione e ricostruzione, scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati (residenziali e non), attraverso una scala interna o esterna.*

8. **Deve rilevarsi che anche in questo caso si prevedono "edifici ... di nuovo insediamento" ed "interventi di nuova costruzione" in zone in cui il PSC dispone l'inedificabilità. Si prescrive di conformare la norma del RUE alla norma sovraordinata del PSC.**

9. **Si dovranno definire norme di RUE coerenti con la finalità del piano in relazione al tema del recupero edilizio ed al cambio di destinazione d'uso nell'ottica del preordinato non incremento del carico insediativo.**

La versione del RUE proposta in controdeduzione per le Zone B³, come nei casi in

³⁴4. Entro le "aree depresse ad elevata criticità/pericolosità idraulica" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. B (aree con eccesso di profondità superiore a 2 m.), in tutto il territorio (urbanizzato e rurale) sono sempre ammessi, nel rispetto delle altre norme del RUE, gli interventi di recupero edilizio fino al restauro e risanamento conservativo, e i cambi d'uso.

5. In territorio urbanizzato entro le aree perimetrate con lett. B, gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono applicare le seguenti disposizioni:

a) Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione con qualsiasi destinazione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione

b) Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 100 e 150 cm), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.

Nei casi di impossibilità di innalzamento della quota del primo livello fuori terra è possibile presentare una richiesta di permesso di costruire convenzionato in cui siano previste soluzioni edilizie alternative (con perizia tecnica asseverata) in grado di garantire le stesse condizioni di sicurezza idraulica.

c) Negli interventi di cui al presente comma una parte dell'innalzamento richiesto alla lett.

b) può essere realizzata attraverso un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno (fino a 50 cm. dal piano campagna originario) attraverso la modifica della morfologia naturale del terreno.

d) Obbligo di prevedere negli interventi di NC e di RE con integrale demolizione e ricostruzione, scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati (residenziali e non), attraverso una scala interna o esterna.

Negli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti con aumento della SU > 20% Sue e comunque se con incremento del numero di alloggi, è richiesta l'introduzione di soluzioni finalizzate alla sicurezza idraulica, con perizia tecnica asseverata.

6. In territorio rurale, entro le "aree depresse ad elevata criticità/pericolosità idraulica" perimetrate nella tav. PSC – 1.1 e identificate con lett. B, gli interventi NC di nuova costruzione e quelli RE con integrale demolizione e ricostruzione devono inoltre applicare le seguenti disposizioni:

a) Divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati negli edifici di nuova costruzione, anche se attraverso RE ristrutturazione edilizia con integrale demolizione e ricostruzione

b) Obbligo di realizzazione, negli edifici ad uso abitativo e terziario, del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna originario (compresa tra 100 e 150 cm), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili.

Negli interventi di cui al presente comma 6 l'innalzamento richiesto alla lett. b) può essere realizzato anche integralmente attraverso un innalzamento della quota di imposta del fabbricato rispetto alla quota naturale del terreno dal piano campagna originario, attraverso la modifica della morfologia naturale del terreno.

c) Obbligo di prevedere negli interventi di NC e di RE con integrale demolizione e ricostruzione, scale di collegamento tra il piano terra e il primo piano dei fabbricati (residenziali e non), attraverso una scala

precedenza descritti procede inserendo ulteriori deroghe, previsioni di impossibilità, eccezioni, rimandi tutti finalizzati a non ottemperare le prescrizioni del PSC ed al di fuori del preordinato non incremento della vulnerabilità.

- 10. Si ritiene pertanto necessario mantenere la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.**

Il PSC adottato, art. 2.2, per quanto inerente le Zone C/D recita:

"Nelle aree perimetrate nella tav. VAR-PSC.1.1 come "C" (aree depresse ad elevata pericolosità idraulica, situate in comparti morfologici allagabili, ma caratterizzate da condizioni altimetriche meno critiche della classe precedente), con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli compresi tra 1 e 2 m., e nelle aree perimetrate come "D" (con possibilità di permanenza dell'acqua a livelli inferiori a 1 m.), si prescrive che gli interventi inseriti nel POC adottino specifiche misure di riduzione del rischio, e il RUE definisce norme edilizie per gli interventi diretti finalizzate alla riduzione della pericolosità per gli utenti:

- obbligo di realizzazione negli edifici ad uso abitativo e terziario del primo livello fuori terra ad una quota sopraelevata rispetto al piano di campagna (+ 100 cm. rispetto all'originario piano di campagna, di cui 50 cm. realizzabili con modifica della morfologia del suolo), collegato agli spazi esterni da rampe di scale e nei casi previsti da collegamenti pedonali accessibili"

La versione modificata in controdeduzione, in luogo dell'obbligo sopra citato contiene un rimando attraverso la indicazione: *"... è prescritto dal RUE nelle aree "C" e "D" l'obbligo ..."* che non è coerente in quanto trattandosi di una prescrizione del PSC al RUE, è un obbligo che il RUE non potrà mai modificare.

Ancora vengono introdotte ipotesi di impossibilità finalizzate a consentire, tramite il RUE, di non ottemperare le prescrizioni del PSC stesso attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale modifica.

- 11. Si ritiene pertanto necessario ripristinare la proposta adottata.**

Il RUE adottato, art. 4.4.2, per quanto inerente le Zone C/D in luogo di applicare la prescrizione del PSC di sopraelevazione di + 100 cm prevede un intervallo da 80 a 100.

- 12. La previsione del RUE non è coerente con la prescrizione del PSC. Si dovrà coordinare la normativa di RUE.**

La versione del RUE proposta in controdeduzione per le Zone C/D, come nei casi in precedenza descritti procede inserendo ulteriori deroghe, previsioni di impossibilità, eccezioni, rimandi tutti finalizzati a non ottemperare le prescrizioni del PSC, anche attraverso l'uso di strumenti sottordinati che non possono, per legge, produrre tale

interna o esterna.

Negli interventi di ampliamento di edifici residenziali esistenti con aumento della SU > 20% Sue e comunque se con incremento del numero di alloggi, è richiesta l'introduzione di soluzioni finalizzate alla sicurezza idraulica, con perizia tecnica asseverata.

modifica ed al di fuori del preordinato non incremento della vulnerabilità.

- 13. Si ritiene pertanto necessario ripristinare la proposta adottata come integrata ai sensi della precedente riserva.**

Si evidenzia che, mentre nelle aree perimetrate come Zone B il PSC prescrive il “*divieto di realizzazione di locali interrati o seminterrati nei fabbricati di nuova costruzione*”, tale prescrizione per le Zone A non è esplicitata (ma in tali zone è sottinteso alla sostanziale inedificabilità) e per le zone C/D è rimandata al RUE.

- 14. si ritiene necessario, per coerenza, che tale divieto sia esteso esplicitamente con il PSC a tutto il territorio comunale.**

Si riportano di seguito alcune note, in relazione ad ulteriori articoli delle Norme di PSC per i quali si ritiene necessario un perfezionamento. Tali note non hanno carattere esaustivo dal momento che manca un testo sinottico che evidenzi le modifiche apportate dalla Variante alle Norme di PSC.

Schede relative agli ambiti territoriali

In tutte le schede di ambito, sia per gli ambiti AN che per gli ambiti AR, al punto 2- PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITA', lettera I – *Azioni di mitigazione derivanti dalla VALSAT*, alla voce *criteri* vengono indicati gli aspetti segnalati dalla Valsat come criticità. In particolare è sempre indicata la criticità idraulica ma non vengono indicate le azioni di mitigazione, né il riferimento alla classificazione introdotta con la presente Variante:

- 15. Si chiede il perfezionamento delle schede di Ambito**

Ambito AN.1 – Bastiglia SUD e ambito AN.2

L'ambito AN.1 – Bastiglia SUD e l'ambito AN.2 – Bastiglia EST ricadono rispettivamente l'uno in una zona A ed in una zona B e l'altro in una zona C di cui all'art.2.2 del PSC,

- 16. La scheda normativa deve considerare tali criticità e devono inoltre essere indicate azioni di mitigazione. Si rileva che anche la Valsat deve essere integrata in tal senso.**

Con riferimento all'ambito AN.2 la relazione illustrativa nell'elencare le modifiche cartografiche e normative indica: “*E1 Porzione di ambito consolidato AUC ad est dell'area scolastica COL-b di via. Stazione (scuola elementare G. Mazzini): modifica al PSC per nuova classificazione dell'area (dimensione circa 1.700. mq.), per garantire la possibilità di accesso da est (piazza Tintori) e la realizzazione di un parcheggio pubblico.*”

L'area, di proprietà comunale, dispone di una capacità edificatoria residenziale che attraverso bando pubblico il Comune cederà al soggetto interessato a concorrere alla realizzazione della palestra, previo trasferimento della stessa capacità edificatoria residenziale in ambito AN.2, come quota aggiuntiva di diritti edificatori rispetto a quelli perequativi, assegnati all'ambito inserito nel POC.

Il soggetto attuatore dell'ambito AN.2 si dovrà impegnare in sede di POC, in base ad una specifica disposizione di PSC, alla cessione gratuita dell'area necessaria ad ospitare tali diritti edificatori (con indice $U_t = 0,25 \text{ mq./mq.}$ si prevede la cessione di un'area di superficie pari a circa 5.300 mq.)."

- 17. Né nella scheda normativa né nella scheda di Valsat si ritrova la "specifica disposizione di PSC" sopra citata che dia corpo alla modifica proposta e quindi l'incremento di capacità edificatoria di fatto assegnato all'ambito AN2 non viene considerato tra le potenzialità edificatorie previste per l'ambito. Si ritiene necessario integrare la scheda al fine di renderla coerente con la proposta di variante al fine di evitare difficoltà nell'accertamento di conformità urbanistica degli atti.**

AR.q - Zona commerciale artigianale e AR.s – SS12 Via Marconi

Gli ambiti AR.q - Zona commerciale artigianale e AR.s – SS12 Via Marconi sono interessati rispettivamente da una zona A il primo e una zona C il secondo. Le schede normative d'ambito non sono modificate rispetto al PSC vigente, né vengono riportate valutazioni di sostenibilità ambientale e territoriale

- 18. Si ritiene necessario integrare le schede d'ambito e la Valsat di questi ambiti con idonee valutazioni relative alla criticità idraulica ed agli aggiornamenti apportati in merito dalla presente variante.**

Cartografia

Nella Cartografia di Piano, con particolare riferimento alla Tavola 4 – *Ambiti e trasformazioni territoriali* non vengono indicati nella sezione "SISTEMA INSEDIATIVO – *Ambiti Urbani Consolidati*" gli IUC interventi unitari convenzionati, che erano invece indicati nella cartografia (tav.4) del PSC vigente. Considerato che nell'apparato normativo del PSC permane il riferimento agli IUC come definiti dal PSC (art.1.5 comma "9. Negli *ambiti consolidati AUC, nel territorio rurale, negli ambiti specializzati per attività produttive non soggetti a POC le modalità di intervento sono definite dal RUE. Il PSC definisce gli interventi per i quali nei suddetti ambiti è richiesto l'inserimento nel POC, sia per interventi*

(Interventi Unitari IUC) che richiedono il convenzionamento con l'Amministrazione comunale, sia per l'eventuale attuazione di "progetti speciali" (cfr. art. 6.3 delle presenti Norme)."

¹⁹ si ritiene necessario chiarire tale discrasia.

Previsione di modifica proposta in conferenza di pianificazione come punto G9.

Si fa riferimento alla proposta di modifica presentata in conferenza come punto G9, in modifica all'art. 4.4.3 del RUE vigente ed inerente l'estensione ad altro lotto di quanto ritenuto ammissibile per lotto specifico, in sede di VIA (destinazione d'uso trattamento rifiuti, attività insalubri non ammesse dal PSC nell'ambito interessato).

Su tale modifica ci si è espressi in conferenza di pianificazione, in sede di parere prot. 42903 del 09/11/2017, nei seguenti termini:

In merito al punto G9 Interventi ammessi in ambiti APC.e, si deve rilevare innanzitutto una generale incertezza normativa nei riferimenti attualmente presenti nel RUE⁴ che, come noto, rimandano ad una procedura di autorizzazione ambientale ex Art. 208 D.Lgs 152/2006 per uno specifico impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, da realizzarsi in variante alla pianificazione, in quanto attività insalubre non ammessa dal PRG (art. 47) a cui ancora il PSC rimanda per l'ambito interessato; le cui conclusioni e valutazioni ambientali sono state recepite dalla successiva pianificazione. L'estensione ad altri lotti mai interessati dalla richiamata procedura, degli usi non ammessi dal vigente PSC(PRG), dovrà essere inserita in variante al medesimo strumento (PSC) e preliminarmente accompagnata da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica.

Ora in sede di adozione tale modifica è stata di nuovo prevista, descritta in VALSAT al punto 10 ancora come RUE art. 4.4.3 interventi ammessi in ambiti APC.e , ed introdotta come modifica al RUE art. 11.4.3 comma 7 ultimo capoverso, come segue:

"Per il lotto n. 12 del PUA (ambito APC.e) in corso di attuazione si richiama quanto definito nella Conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Modena. Usi ammessi e prescrizioni definiti dalla citata Conferenza potranno essere estesi, previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all'adiacente lotto n. 14."

La VALSAT della presente variante al PSC/RUE recita:

⁴ "si richiama quanto definito nella conferenza dei servizi indetta dalla Provincia di Modena ed in corso di espletamento"

Valutazione. La procedura prevede la verifica dell'impatto dell'attività e, in questo caso, costituisce anche una verifica di quanto valutato in sede di primo insediamento.

Rilevato che la modifica viene ora prevista in RUE *"previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all'adiacente lotto n. 14."*, non può non rilevarsi l'incoerenza della previsione con le disposizioni normative della LR 20/2000 che non prevedono che il RUE possa effettuare rimandi al POC per introdurre modifiche a norme di PSC; non può che confermarsi quanto espresso in precedenza e che quindi tale modifica al PSC possa essere introdotta solo ***"in variante al medesimo strumento (PSC) e preliminarmente accompagnata da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica"***.

- ²⁰. ***La previsione del RUE art. 11.4.3 comma 7 ultimo capoverso che recita: "Usi ammessi e prescrizioni definiti dalla citata Conferenza potranno essere estesi, previo inserimento nel POC o definizione di accordo operativo, accompagnato da specifiche analisi di valutazione ambientale strategica, anche all'adiacente lotto n. 14." dovrà essere stralciata⁵***

⁵ Si evidenzia che oggi l'art. 53 della LR 24/2017, per progetti sottoposti a VIA preveda una procedura speciale, ex LR 4/2018, che include anche le varianti alla pianificazione.

PARERE MOTIVATO in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e all'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i.
VALUTAZIONE

21. **Si richiamano innanzitutto le riserve urbanistiche sollevate nei punti da 1 a 20 della presente istruttoria, per tutto quanto inerente gli aspetti legati alla coerenza delle previsioni con l'obiettivo della riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio idraulico e per i richiamati aspetti ambientali e territoriali, riserve che qui si fanno proprie e che potranno essere considerate superate solamente con il recepimento delle prescrizioni impartite.**
22. **Si richiamano poi i pareri di ARPAE prot.13699 del 09/07/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 25899 del 10/07/2018 (ALLEGATO 1) e AUSL prot. 6787 del 09/08/2018 acquisita agli atti provinciali con prot. 30258 del 09/08/2018 (ALLEGATO 2) e ATERSIR prot. 2149 del 26/03/2018 acquisito agli atti della Provincia con prot. 11229 del 27/03/2018 (ALLEGATO 3) di cui si fanno proprie le valutazioni e conclusioni, alle quali ci si deve adeguare in sede di approvazione.**

VAS-Valsat del PSC Rapporto ambientale della Variante al PSC

In merito alla Valsat - Rapporto preliminare e sintesi non tecnica ai fini della VAS si fa presente che non vengono individuati gli indicatori di monitoraggio ai sensi di quanto disposto dalla DCR 173/2001 – punto 3 La valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei piani (VALSAT) - 3.2. I contenuti essenziali della VALSAT: *“In particolare, la VALSAT nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani: [...] definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).”*

Tali indicatori assumono un ruolo fondamentale con riferimento alle aree di criticità/pericolosità idraulica individuate e oggetto della variante al PSC.

23. **Si ritiene necessario l'integrazione della Valsat di Piano con l'individuazione di tali indicatori.**

Si rileva inoltre, come già descritto, che gli ambiti perequativi di nuovo insediamento AN.1 e AN.2 e quelli di riqualificazione per rigenerazione urbana AR.q *interventi di riqualificazione diffusa e strutturazione* e AR.s *interventi di sostituzione e integrazione dei tessuti esistenti*, a seguito dell'adeguamento cartografico e normativo del PSC al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del Po (PGRA) e degli approfondimenti delle conoscenze sulla sicurezza idraulica del territorio comunale, vengono interessati dalle aree A, B, C, D a diversa criticità/pericolosità idraulica. Tuttavia le valutazioni di sostenibilità ambientali e territoriali non vengono modificate, rispetto al PSC vigente.

- 24. Si ritiene necessario integrare la Valsat in merito alle valutazioni di sostenibilità sugli aspetti relativi alla criticità idraulica al fine di inserire nelle schede normative d'ambito idonee prescrizioni/interventi di mitigazione per la riduzione della vulnerabilità.**

Osservazioni pervenute e modifiche d'ufficio

Come citato in premessa sono pervenute nella fase di deposito 10 osservazioni. Si ritiene utile innanzitutto venga stabilita la loro pertinenza in relazione alle modifiche al PSC/RUE proposte con la presente variante. Qualora l'accoglimento delle medesime comportasse incrementi del carico insediativo vuoi in ambito urbano che in territorio rurale, il loro inserimento nel piano comporterebbe la necessità della relativa valutazione di sostenibilità di tali incrementi con riguardo al tema del consumo di suolo, della impermeabilizzazione, in relazione all'applicazione del principio di invarianza idraulica nel territorio rurale (art.11 del PTCP 2009) ed alla capacità delle reti di supportare tali aumenti.

Con riferimento alle osservazioni pervenute ed in particolare alle osservazioni d'ufficio, a seguito delle quali si è provveduto ad una revisione delle perimetrazioni delle Zona A/B/C/D e quindi alla documentazione cartografica trasmessa ed alla relazione tecnica integrativa che la sostiene, si evidenzia quanto segue:

Nella Relazione tecnica integrativa (prot. prov 34344 del 17/09/2018) relativamente alle modifiche apportate alle perimetrazioni di Zona A adiacenti via Attiraglio, viene detto che *“Si ritiene pertanto che l'approfondimento richiesto sia possibile soltanto se l'Amministrazione Comunale renderà disponibile un piano quotato di dettaglio della zona urbana in esame. Si ritiene quindi necessario introdurre nelle norme di RUE la prescrizione che interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia (senza incremento di carico urbanistico) siano attuabili soltanto previa esecuzione di tale approfondimento conoscitivo e valutativo, che dovrà costituire parte integrante del permesso di costruire convenzionato*

o di piano attuativo con il quale potrà essere eventualmente approvato l'intervento."

In conseguenza di ciò è stata modificata la Tav. 1.1 Vincoli rischio idraulico con l'apposizione di un asterisco, e si presume venga modificato il RUE.

- 25. Deve osservarsi che, come già più volte rilevato non è ammissibile che il RUE contenga disposizioni che nei fatti consentono di non rispettare le prescrizioni del PSC. Solo a seguito degli approfondimenti richiesti si potrà modificare il PSC. Nelle more di tali approfondimenti in RUE deve darne scrupolosa attuazione e trattandosi di Zone A rispettare la prescrizione del non incremento del carico insediativo.**

Deve poi osservarsi, richiamando quanto espresso e rilevato nel parere di Riserve Urbanistiche, che nei fatti le proposte presentate dal Comune di Bastiglia (oss. 10), per come sono state proposte in controdeduzione, e quindi in assenza di una coerente Valutazione di sostenibilità ambientale; intervengono sostanzialmente a modificare sia l'impianto di determinazione della pericolosità derivante dal rischio idraulico che le conseguenti determinazioni normative che dovrebbero assicurare la diminuzione della vulnerabilità.

- 26. In quanto tali, per essere accolte, tali proposte di modifica avrebbero dovute essere accompagnate dall'adozione di una nuova VAS e quindi, coerentemente, anche dalle conseguenti procedure di pubblicità previste dalle leggi vigenti.**

-

Ritenuto che gli impatti ambientali derivanti, nel loro insieme, dalla realizzazione della presente Variante al Piano Strutturale ed al RUE del Comune di Bastiglia sono riconoscibili come molto significativi in relazione al tema della salvaguardia del rischio idraulico, anche nel presupposto dell'integrale rispetto delle prescrizioni impartite.

Tenuto conto dei pareri espressi da ARPA , AUSL e da tutti gli enti in premessa citati.

In ordine alla versione della Variante al PSC/RUE del Comune di Bastiglia adottata con DCC n. 47 e DCC n. 48 del 19/12/2017, alla luce delle precedenti riserve n.

2,4,5,6,8,9,12,14,15,16,17,18,19,20 con le quali ci si è espressi in merito alle necessità di integrare, modificare, coordinare gli strumenti urbanistici adottati, si ritiene possibile esprimere il seguente

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

con prescrizioni

relativamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. **a condizione dell'integrale recepimento nel piano di quanto espresso ai precedenti punti dell'istruttoria di riserve urbanistiche (da 1 a 20) e della presente valutazione (da 21 a 26).**

Si rammenta infine che, ai sensi dell'art.17, comma 1, lett. b del D.Lgs.152/2006, l'atto di approvazione del P.S.C. deve illustrare in un apposito elaborato allegato *“una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate...”*.


Non appare invece possibile , come rilevato alla precedenti punti n. 1, 3, 7, 10, 11, 13, 25, 26; esprimere condivisione relativamente alle proposte di modifica agli atti adottati come definite in sede di controdeduzione, in quanto incoerenti con le finalità del piano, prive delle necessarie valutazioni ambientali, e relativamente alle quali, quindi non è possibile esprimere parere ambientale favorevole.

CONCLUSIONI

Tutto quanto premesso, in ordine alla Variante al PSC/RUE del Comune di Bastiglia adottata con DCC n. 47 e DCC n. 48 del 19/12/2017, si propone che il Presidente, ai sensi degli art. 32, 33 e 34 della LR 20/2000 **sollevi le RISERVE relativamente ai punti da 1 a 20 dell'istruttoria di riserve urbanistiche** e, ai sensi dell'art. 5 LR 20/2000 e D.Lgs. 152/2006, faccia proprie le conclusioni del Parere motivato per la VAS **e quanto previsto ai punti da 21 a 26 dello stesso parere.**

I Tecnici Istruttori
Ing. Amelio Fraulini
Ing. Cristina Zoboli

il Dirigente
Arch. Antonella Manicardi



ALLEGATO 1

parere ARPAE (prot. 13699 del 09/07/2018)
acquisito agli atti della Provincia con prot. 25899 del 10/07/2018

Pratica n. 2794/18

Al Comune di Bastiglia
Ufficio di Piano
P.zza della Repubblica, 57
41030 Bastiglia
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

All' Azienda U.S.L. di Modena
Dipartimento di Sanità Pubblica
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare Igiene del Territorio e
dell'Ambiente costruito
Strada Martiniana, 21
41126 Baggiovara – Modena
dsp@pec.ausl.mo.it

Alla Provincia di Modena
Servizio Pianificazione Territoriale
Via Martiri della Libertà, 34
41121 – Modena
provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

Oggetto: Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Bastiglia, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 - Adozione D.C.C. n. 47 e n. 48 del 19/12/2017.
Parere ambientale

Con la presente, si riportano valutazioni e osservazioni di carattere ambientale in riferimento alla documentazione trasmessa ai fini delle Varianti al PSC e RUE adottate con D.C.C. n.47 e n.48 del 19/12/2017.

La Variante al PSC in questione introduce modifiche di carattere normativo e cartografico che riguardano, da un lato, il recepimento di piani sovraordinati e dall'altro l'introduzione di modifiche all'assetto strutturale e alla normativa, relative a:

- ✓ adeguamento cartografico e normativo del PSC al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del Po (PGRA);
- ✓ adeguamento normativo con recepimento della CLE (Condizione Limite per l'Emergenza);
- ✓ adeguamento al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- ✓ adeguamento normativo alle disposizioni della LR 12/2017;
- ✓ modifiche all'assetto strutturale e alla normativa di alcuni specifici ambiti;
- ✓ Revisione del RUE (parte normativa) ai fini dell'adeguamento a norme e strumenti sovraordinati e al miglioramento dell'efficacia rispetto ai problemi applicativi riscontrati dall'Amministrazione.

In merito alle modifiche sopra indicate e alla relativa documentazione di piano, si esprimono le seguenti considerazioni di carattere ambientale, quali contributi istruttori di competenza della scrivente Agenzia, nell'ambito del procedimento di approvazione della variante di Piano in questione.

Nel corso dei lavori della Conferenza di pianificazione e nel parere rilasciato con Prot.n. PGMO/2017/23160 del 24/11/2017, la scrivente Agenzia aveva individuato alcuni aspetti su cui riteneva opportuno fossero sviluppate integrazioni e/o modifiche al fine di rendere coerenti le analisi ambientali di supporto alla variante di PSC.

Nel merito, sia nella relazione di piano, che nelle schede degli ambiti inserite all'interno dell'apparato normativo, non si trova riscontro di quanto osservato; tali documenti risultano infatti sostanzialmente invariati.

E' invece stato integrato l'apparato normativo di PSC, in particolare l'art.2.2 dove è stata aggiornata la disciplina relativa alle aree soggette a criticità idraulica, tenendo conto degli approfondimenti effettuati su questo tema nel quadro conoscitivo. Non vi sono in questo documento altre modifiche di rilievo ambientale rispetto al quadro vigente.

In relazione quindi alla documentazione inerente la variante di PSC, si richiama integralmente quanto riportato nel nostro precedente parere (Prot.n. PGMO/2017/23160 del 24/11/2017) rilasciato in sede Conferenza di pianificazione, i cui punti essenziali si riassumono di seguito.

ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E NORMATIVO DEL PSC AL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO DEL PO (PGRA)

Dalla *"Relazione sull'Analisi delle criticità idrauliche"* e dalle tavole allegate al QC emerge in generale una criticità idraulica sull'intero territorio comunale, pur se caratterizzata da un diverso grado di severità legato alla morfologia del territorio stesso. L'Amministrazione si pone l'obiettivo di utilizzare tali elementi per rivalutare le scelte insediative e regolamentari del PSC e del RUE vigente, proponendo in termini generali, a seconda della criticità, l'esclusione o la limitazione del carico insediativo, oltre a dettare direttive al RUE per l'introduzione di norme edilizie finalizzate alla riduzione dell'esposizione al rischio.

Sebbene nelle norme di PSC sia stato aggiornato l'art.2.2, integrandolo con le perimetrazioni riportate nella TAV1_1_PSC_VAR2017 ed individuando le relative direttive e prescrizioni al fine di perseguire la riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione al rischio, non vi sono analisi di sostenibilità specifiche riferite a ciascun ambito di trasformazione, né nella Valsat, né nelle relative schede d'ambito, dove si trova solo un generico richiamo all'articolo sopra citato.

Nelle schede d'ambito, invece, proprio per la loro funzione di riferimento al quadro complessivo delle criticità e degli indirizzi/prescrizioni/direttive individuate, dovrebbero essere esplicitamente riportati gli esiti delle analisi e le relative restrizioni. Si ritiene quindi che queste debbano essere aggiornate in tal senso.

ADEGUAMENTO AL PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE (PAIR 2020)

In relazione a quanto riportato nella relazione di piano adottata, in merito al recepimento e alla promozione delle misure del PAIR 2020, si prende atto che, nonostante le puntuali osservazioni riportate nel nostro parere in cui si suggerivano modifiche al testo al fine di renderlo coerente con le misure del PAIR, l'elaborato non è stato modificato.

Si rileva, inoltre, che nelle norme di PSC non risultano espressamente esplicitate direttive specifiche riferibili alle misure elencate. Ad esempio, le norme non sembrano recepire l'obiettivo di promozione dell'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile non emissiva, in quanto all'art. 6.2 non si differenzia tra le diverse tipologie di impianto, lasciando ad esempio le biomasse con analoga

normativa rispetto alle altri fonti (fatto salvo ovviamente i diversi indirizzi localizzativi già presenti nella normativa regionale citata).

Anche la variante di RUE non sembra contenere riferimenti specifici alle norme del PAIR (ad esempio per l'agricoltura o ancora per FER).

Si sollecita, quindi, l'Amministrazione a valutare quali misure risultano effettivamente pertinenti e significative per il territorio comunale, aggiornando il testo della relazione illustrativa anche alla luce di quanto espresso dalla scrivente Agenzia nel parere citato; tali misure andranno poi tradotte in indirizzi specifici all'interno dell'apparato normativo.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE SPECIFICHE

In merito alle varianti cartografiche e normative, si esprimono le seguenti considerazioni.

E.2 Ambito AN.3: nuova classificazione come ambito urbano consolidato disciplinato dal RUE

In sede di formazione del PSC, per tale ambito erano state individuate specifiche criticità acustiche ed atmosferiche, di cui la scheda d'ambito inserita nel PSC teneva conto (nei punti c ed i), rimandando alla fase di POC valutazioni più specifiche di sostenibilità ambientale.

La modifica introdotta dalla Variante consente l'attuazione dell'ambito attraverso un Permesso di costruire convenzionato, semplificando così l'iter attuativo. Nelle documentazioni di Valsat, viene precisato che *"la valutazione di sostenibilità della trasformazione in ambito residenziale era già stata effettuata in sede di PSC e pertanto in sede di variante si confermano le prescrizioni indicate in quella sede"*.

Si segnala, però, che a seguito della cancellazione della scheda d'ambito AN3 dalla documentazione di PSC non sono state trasferite le medesime prescrizioni nell'articolato del RUE che regola l'ambito IUC.5.

In relazione a ciò, pur permanendo la criticità evidenziata in passato relativa alla vicinanza dell'ambito al contesto produttivo, le possibili criticità acustiche ed atmosferiche non sembrano più adeguatamente gestite.

In relazione alle modifiche di cui ai punti E.1, E.3, E4, si richiama quanto già espresso nel nostro parere (Prot.n. PGMO/2017/23160 del 24/11/2017), in merito alla necessità di specifiche valutazioni di sostenibilità che tengano conto in particolare delle possibili criticità legate alla densificazione e all'incremento dei flussi di traffico.

Si segnala infine che in diversi casi le schede d'ambito non riportano la corretta classificazione acustica (stato di fatto e di progetto), in relazione alla carta ad oggi vigente (Deliberazione n. 40 del 28.11.2017). Ad esempio, l'ambito AN2 viene attribuito nella scheda alla classe III (sia stato di fatto che di progetto), mentre l'attuale classificazione acustica lo colloca più propriamente in classe II di progetto. Si chiede quindi di aggiornare le schede in base alla classificazione vigente.

CONTENUTI PRINCIPALI DELLA VARIANTE AL RUE CONTESTUALE ALLA VARIANTE 2017 AL PSC

Il RUE vigente è stato in buona parte rivisto al fine del suo adeguamento allo schema di Regolamento Edilizio-tipo (DGR n.922 del 28/06/2017); sono poi state introdotte diverse modifiche agli elaborati cartografici e normativi sulle quali, nel nostro precedente parere, sono state in alcuni casi evidenziate criticità da valutare con attenzione.

Si richiamano quindi integralmente tali osservazioni al fine di contribuire all'adozione di interventi di mitigazione volti a migliorare la qualità ambientale degli insediamenti.

- **Fabbricati tutelati lungo via Canaletto nn. 87 e 88: verifica per richiesta di demolizione e delocalizzazione, in relazione alla fascia di rispetto stradale.**

Viene prevista la declassazione di questi edifici per consentirne la demolizione e ricostruzione ai sensi dell'art. 4.6.6 comma 10 delle norme del RUE.

Nel merito, considerato che la Via Canaletto è un'infrastruttura stradale con importanti volumi di traffico e quindi il rumore indotto dal traffico veicolare è significativo, da un punto di vista acustico la demolizione e ricostruzione di edifici in aree il più possibile lontane dall'infrastruttura rimane un obiettivo da perseguire.

- **Stradello Secchia, ambiti IUC.2 e IUC.3, considerare negli interventi diretti la possibilità di ristrutturazione edilizia per singoli lotti.**

Si propone di dividere i due IUC in sub-comparti, assegnando a ciascuno una capacità edificatoria, in modo da consentire ai singoli soggetti l'intervento con PdC convenzionato per realizzare le opere necessarie.

Nel parere rilasciato dalla scrivente Agenzia in sede di adozione del RUE si segnalava la criticità dovuta all'intensificazione del traffico veicolare su Via Stradello Secchia e del relativo rumore indotto, a seguito dell'insediamento dell'aggregazione commerciale nell'ambito AR.q. In sintesi, si invitava a valutare attentamente la conferma della scelta di promuovere l'intensificazione residenziale di questi ambiti o, in alternativa, a prevedere interventi utili a mitigare il rumore da traffico indotto sia dalla nuova aggregazione commerciale che da quello presente sulla SS.n.12.

Allo stato attuale, poiché non sono note alla scrivente le soluzioni ipotizzate dall'Amministrazione per la mitigazione di quanto segnalato, si ritiene che incorporare i lotti e procedere con PdC convenzionati, di fatto non faciliti un'univoca soluzione della problematica evidenziata.

Si richiama infine la necessità di una revisione dell'Art. 4.3.3. Elettrodotti e relative norme di tutela, nel quale sono riportate norme regionali non più in vigore. L'unica norma di riferimento attuale per definire le fasce di rispetto e le relative Dpa è il DM 29 maggio 2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".

Distinti saluti

**Il Dirigente Responsabile del Distretto
Dr.ssa Paola Rossi**

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del

ALLEGATO 2

parere ATERSIR (prot. 2149 del 26/03/2018)
acquisito agli atti della Provincia con prot. 11229 del 27/03/2018

AG (prot. prov. 11229 del 27/03/2018)

Comune di Bastiglia

Area Tecnica - Servizio Urbanistica

comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

e p.c. **Provincia di Modena**

Servizio Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica

c.a. Dirigente - Arch. Antonella Manicardi

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

AIMAG S.p.A.

Servizio Idrico Integrato

c.a. Dirigente Ing. Davide De Battisti

c.a. Ing. Marco Negrelli

segreteria.aimag@pec.gruppoaimag.it

OGGETTO: Comune di Bastiglia - Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) adottata con D.C.C. n. 47 del 19/12/2017 e Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottata con D.C.C. n. 48 del 19/12/2017).

Parere ai sensi della D.G.R. n. 201/2016

Con riferimento alla Variante al PSC e alla Variante al RUE adottate rispettivamente con D.C.C. n. 47 del 19/12/2017 e D.C.C. n. 48 del 19/12/2017, alla vostra richiesta di parere, assunta agli atti di questa Agenzia al protocollo PG.AT/2018/0001759 del 13/03/2018, si richiama la nota espressa da ATERSIR con PG.AT/2018/0001838 del 14/03/2018.

Visto il parere di congruità tecnica formulato da AIMAG con prot. 2130 del 12/03/2018 si evidenzia che non sono individuati interventi a carico del S.I.I. ma esclusivamente interventi a carico dei soggetti attuatori. Si richiamano in particolare:

- la prescrizione di verificare la “presenza di sottoservizi al fine di gestire eventuali interferenze oltre a verificarne la sostenibilità infrastrutturale con le opportune azioni correttive”;
- l'indicazione di specificare, nelle schede degli ambiti, che l'idoneità delle dotazioni del Servizio Idrico dovrà essere preventivamente verificata con il gestore;
- le prescrizioni stabilite con il parere espresso durante la *conferenza di pianificazione* per la formazione del PSC (prot. AIMAG n. 229 del 11/01/2013; tra le quali si evidenziano quelle stabilite per l'*Ambito di via Aldo Moro sud* e per l'*Ambito via Stazione sud* e la richiesta di riportare sugli elaborati di PSC le fasce di rispetto associate alle seguenti infrastrutture:
 - adduttrici idropotabili “Bonna Dn 500” e “C.A. Dn 700”;

- interconnessione “C.A. Dn 400”;
- vasca di laminazione acque meteoriche di via Da Vinci angolo via Verdeta.

Si rammenta che la modifica degli agglomerati esistenti a seguito dell’attuazione della presente proposta di pianificazione dovrà essere adeguatamente comunicata dal Comune al competente ufficio della Regione Emilia-Romagna, con le modalità che verranno indicate tramite determinazione del Direttore Generale competente per materia, al fine dell’aggiornamento del database sugli agglomerati ai sensi della D.G.R. n. 201/2016.

Da ultimo si ricorda che dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di aree di salvaguardia delle captazioni, la necessità di tutela delle infrastrutture dedicate al S.I.I. e delle relative attività, inclusa l’esigenza di verifica di eventuali interferenze tra infrastrutture e aree interessate dalla trasformazione urbanistica e le prescrizioni normative in merito allo smaltimento delle acque reflue.

Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole, per quanto di competenza di questa Agenzia, all’approvazione dello strumenti urbanistici adottati, fermo restando che:

- per gli ambiti oggetto della Variante non saranno previsti interventi a carico del S.I.I.;
- dovranno essere recepite le prescrizioni ed i suggerimenti definiti da AIMAG nei pareri di cui al prot. 2130 del 12/03/2018 e prot. n. 229 del 11/01/2013.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
Ing. Marco Grana Castagnetti
(documento firmato
digitalmente)

ALLEGATO 3

parere AUSL (prot. comunale 6673 del 04/08/2018)

Dipartimento di Sanità Pubblica
Sede di Modena

Oggetto: Variante 2017 al Piano Strutturale Comunale (**PSC**) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (**RUE**) del Comune di Bastiglia, ai sensi degli artt. 32 e 33 della L.R. 20/2000 – Adozione D.C.C. n. 47 e n. 48 del 19/12/2017 – Parere igienico sanitario.

Al Comune di Bastiglia
invio tramite email
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

Per conoscenza a:
ARPA - Distretto di Modena
invio tramite email
aomo@cert.arpa.emr.it

In riferimento alla Variante 2017 al PSC e RUE del Comune di Bastiglia di cui all'oggetto, esaminata la documentazione presentata, visto il Parere dell'ARPAE Prot.n. 2794/18, si esprimono le considerazioni per gli aspetti igienico sanitari.

PREMESSA

Sono oggetto della variante :

- 1) Adeguamento cartografico e normativo del PSC al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del Distretto del PO (PGRA);
- 2) Adeguamento Normativo con recepimento della CLE (Condizione Limite per l'Emergenza);
- 3) Adeguamento al Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020);
- 4) Adeguamento normativo alle disposizioni della L.R. n. 12/2017;
- 5) Modifiche cartografiche e normative specifiche:
 - E1 Porzione di ambito consolidato AUC ad est dell'area scolastica COL-b di via Stazione;
 - E.2 Ambito AN.3: Nuova classificazione come ambito urbano consolidato;
 - E.3 Ambiti AR.q: modifica indici perequativi per agevolare l'insediamento di nuove attività;
 - E.4 Edifici incongrui: possibilità di aumento della capacità edificatoria assegnata a seguito di demolizione.
- 6) Varianti al RUE

OSSERVAZIONI DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO

Di seguito le osservazioni di carattere igienico sanitario inerenti gli aspetti oggetto della variante che presentano maggiori criticità.

- **ADEGUAMENTO CARTOGRAFICO E NORMATIVO DEL PSC AL PIANO DI GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI DEL DISTRETTO DEL PO (PGRA);**

“La variante al PSC e la correlata variante al RUE di Bastiglia introducono condizioni di intervento sia per i nuovi insediamenti, sia per quelli esistenti, tali da ridurre la vulnerabilità del territorio e l'esposizione al rischio alluvioni.”

Si concorda con ARPAE, sulla necessità di aggiornare la VALSAT-VAS, cosicché riporti in maniera dettagliata e specifica per singolo ambito, gli adeguamenti cartografici e normativi del PSC al Piano di Gestione Rischio Alluvioni del distretto del Po (PGRA), trattandosi di un adeguamento di importanza cardine per il Comune di Bastiglia, considerato il collasso dell'argine del fiume Secchia avvenuto il 19 gennaio 2014.

- **E.2 AMBITO AN.3: NUOVA CLASSIFICAZIONE COME AMBITO URBANO CONSOLIDATO**

“Nuova classificazione come ambito urbano consolidato disciplinato dal RUE dell'ambito di nuovo insediamento AN.3, che a parità di condizioni urbanistiche e ambientali potrà essere attuato attraverso permesso di costruire convenzionato anziché con Piano attuativo tramite POC.”

L'ambito di nuovo insediamento AN.3 confina sul lato nord con un importante ambito produttivo del comune di Bastiglia, con una potenziale esposizione a rumore e ad inquinamento atmosferico per i residenti. Al fine di ovviare a tali problematiche il PSC al punto 4 prescriveva la redazione preliminare dello studio di clima acustico. Inoltre al punto 3 let. d) era rimandata in sede di redazione del POC l'approvazione dell'assetto urbanistico, prevedendo insediamenti concentrati prevalentemente in adiacenza dei tessuti residenziali esistenti. Con la presente variante andando a classificare tale ambito come AUC e consentendo la semplificazione ai sensi del DPR 380/2001, tali prescrizioni resterebbero eluse, con la conseguente mancata gestione del rischio determinato dalla vicinanza ad un ambito produttivo.

Pertanto, si richiede di redigere una valutazione preliminare dello studio di clima acustico, nonché di definire gli schemi d'assetto urbano al fine di valutare anche gli effetti dell'inquinamento atmosferico.

- **E.3 AMBITI AR.Q: MODIFICA INDICI PEREQUATIVI PER AGEVOLARE L'INSEDIAMENTO DI NUOVE ATTIVITÀ**
- **STRADELLO SECCHIA - AMBITI IUC.2 E IUC.3 POSSIBILITÀ DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PER SINGOLI LOTTI**

Seppur tale necessità sia giustificata dalla ricaduta di una porzione dell'ambito AR.q entro la fascia "A2" - non insediabile, l'incremento degli indici perequativi per agevolare l'insediamento di nuove attività negli ambiti da riqualificare, unitamente alla proposta per i due sub-ambiti IUC.2 e IUC.3 di intervenire per singoli lotti, potrebbe determinare una gestione non ottimale degli aspetti di sicurezza stradale su Stradello Secchia e del rumore legato sia al traffico, che alle attività commerciali e artigianali previste nell'ambito AR.q.

Pertanto, si richiede che i futuri interventi urbanistici che avranno luogo in questi ambiti, tengano conto e definiscano adeguate misure di gestione del rumore e del traffico in sicurezza.

- **FABBRICATI TUTELATI LUNGO VIA CANALETTO NN. 87 E 88**

"L'edificio n. 88 è in fascia di rispetto stradale ed è collocato, nel punto più prossimo, a circa 6 metri dalla strada, rappresentando pertanto un potenziale pericolo alla circolazione; l'edificio si trova inoltre in condizioni di grave degrado (parziali crolli) conseguente al sisma..."

Si valuta positivamente la prevista demolizione e delocalizzazione degli edifici che ricadono all'interno della fascia di rispetto stradale, per garantire una maggiore sicurezza di circolazione e per il rumore legato al notevole traffico che caratterizza Via Canaletto.

- **POSSIBILITÀ DI AUMENTO DELLA CAPACITÀ EDIFICATORIA ASSEGNATA A SEGUITO DI DEMOLIZIONE DI EDIFICIO INCONGRUI IN TERRITORIO RURALE.**

Tale variante proposta precisa che la variazione dei diritti edificatori avverrà previa redazione del POC per la verifica della sostenibilità dell'intervento, pertanto si rimandano a successiva valutazione eventuali considerazioni di carattere igienico-sanitario.

Distinti saluti.

Il Medico Igienista
(Dr. Alberto Amadei)



Provincia
di Modena

Atto n. 137 del 26/09/2018

Oggetto: COMUNE DI BASTIGLIA. VARIANTE AL PSC ADOTTATA CON DCC N. 47 DEL 19/12/2017 E VARIANTE AL RUE ADOTTATA CON DCC N. 48 DEL 19/12/2017, AI SENSI ART. 4 COMMA 4 LR 24/2017. RISERVE AI SENSI DEGLI ART. 32, 33 E 34 L.R. N. 20/2000, VALSAT AI SENSI ART. 5 LR. 20/2000.

Pagina 1 di 1

ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 137 del 26/09/2018 è pubblicato all'Albo Pretorio di questa Provincia, per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 26/09/2018

L'incaricato alla pubblicazione
PIPINO ANGELA

Originale firmato digitalmente